



Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”;

VISTO il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 recante “Attuazione delle direttive 2001/2/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria”;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 5 agosto 2005 recante “Individuazione delle reti ferroviarie e dei criteri relativi alla determinazione dei canoni di accesso ed all’assegnazione della capacità di infrastruttura da adottarsi riguardo alle predette reti, dei criteri relativi alla gestione delle licenze e delle modalità di coordinamento delle funzioni dello Stato e delle Regioni con riguardo alle questioni inerenti alla sicurezza della circolazione ferroviaria (attuativo dell’articolo 1, comma 5, decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188)”, e in particolare l’allegato che elenca le reti regionali interconnesse con la rete nazionale;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 recante “Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie”, e in particolare l’articolo 27 che posticipa di tre anni l’applicazione della norma alle reti regionali interconnesse alla rete nazionale, al fine di permettere l’unificazione degli standard di sicurezza, dei regolamenti e delle procedure per il rilascio del relativo certificato di sicurezza;

VISTA la direttiva del Ministro dei Trasporti 81 T del 19 marzo 2008, la quale stabilisce che i gestori delle reti regionali interconnesse alla rete nazionale comprese nell’elenco allegato al citato D.M. 5 agosto 2005 devono, entro tre anni dalla data della direttiva stessa, attrezzare le linee ferroviarie di propria competenza con sistemi di protezione della marcia del treno atti a garantire i medesimi livelli di sicurezza dei sottosistemi di terra adottati sulla rete in gestione ad RFI e che entro lo stesso termine il materiale rotabile che circola sulle medesime reti regionali deve essere attrezzato con sottosistemi di bordo compatibili con i sottosistemi di terra previsti sulle linee stesse;

CONSIDERATI i ritardi nella realizzazione dei sistemi di attrezzaggio delle reti regionali interconnesse, dovuti anche alle difficoltà di definizione dei progetti di adeguamento e di reperimento dei necessari finanziamenti;

VISTA la nota n. ANSF 06009/10 del 24/09/2010 con la quale l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria, nel prendere atto dei ritardi verificatisi nella realizzazione dei sistemi di attrezzaggio delle reti regionali interconnesse e della mancanza di un livello tecnologico omogeneo tra le reti regionali e la rete nazionale, manifesta la necessità di prevedere l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 27, comma 4, del citato decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 alle reti regionali interconnesse per le quali risultano completati i sistemi di attrezzaggio che rendono omogenei i livelli tecnologici delle medesime reti regionali con quelli della rete nazionale;

RILEVATO inoltre che, nella medesima nota, l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie rappresenta che la mancata realizzazione di tali sistemi di attrezzaggio delle reti regionali

interconnesse alla rete gestita da RFI, non consente la piena interoperabilità e di fatto impedisce un'armonizzazione delle regole con possibili effetti negativi sui livelli di sicurezza;

RAVVISATA la necessità di procedere all'attrezzaggio delle reti regionali interconnesse, di cui all'art. 1 del menzionato decreto ministeriale 5 agosto 2005, con sistemi di sicurezza per la circolazione ferroviaria aventi standard tecnologici allineati a quelli della rete nazionale, in vista del trasferimento delle competenze sulla sicurezza in capo all'ANSF;

RITENUTO necessario, in sede di prima applicazione dell'articolo 27, comma 4 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, garantire che l'accesso alle reti avvenga in presenza di livelli tecnologici omogenei fra le reti regionali e la rete nazionale e con regole di sicurezza armonizzate;

DECRETA

Articolo 1


Al fine di evitare pregiudizio alla sicurezza dei servizi ferroviari eserciti sulle reti regionali interconnesse, le disposizioni dell'articolo 27 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 si applicano esclusivamente alle reti regionali interconnesse per le quali risultano completati sistemi di attrezzaggio idonei a rendere omogenei i livelli tecnologici delle medesime reti regionali a quelli della rete nazionale.

Articolo 2

Alle reti regionali interconnesse, per le quali non risultano completati sistemi di attrezzaggio omogenei a quelli della rete nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni del citato D. L.R. n. 753/80 fino al completamento del medesimo attrezzaggio.

Articolo 3

Con successivi provvedimenti della Direzione Generale competente sono progressivamente individuate le reti regionali interconnesse, di cui al precedente articolo 2, per le quali risultano completati sistemi di attrezzaggio omogenei a quelli della rete nazionale.


II MINISTRO

1/1
1/1